



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE

*Emanato con Decreto Rettorale 9 novembre 2022, n. 1058
Entrato in vigore in data 24 novembre 2022*



UFFICIO DOTTORATO E FORMAZIONE POST LAUREAM

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 217010/7011/7012/7213

Email: post.lauream@uninsubria.it

PEC: ateneo@pec.uninsubria.it - Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Padiglione Antonini

Piano I

Uff. 1.011.8



REGOLAMENTO DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni	4
CAPO I - MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO	4
Art. 2 - Definizione e struttura	4
Art. 3 - Proposta di attivazione, istituzione e rinnovo	5
Art. 4 - Piano finanziario	6
Art. 5 - Docenti e supporto didattico	7
Art. 6 - Requisiti per l'ammissione	8
Art. 7 - Iscrizione al Master.....	9
Art. 8 - Modalità di iscrizione	10
Art. 9 - Borse di studio e altre forme di agevolazione.....	11
Art. 10 -Frequenza.....	11
Art. 11 - Prove di verifica e prova finale	11
Art. 12 - Corsi singoli	12
Art. 13 - Uditori	12
Art. 14 - Rilascio del titolo finale.....	12
CAPO 2 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE, AGGIORNAMENTO	13
Art. 15 - Definizione e struttura	13
CORSI DI PERFEZIONAMENTO	13
Art. 16 - Titoli di accesso.....	13
Art. 17 - Istituzione, obiettivi, struttura.....	13
Articolo 18 - Piano finanziario.....	14
Art. 19 - Requisiti per l'ammissione	15
Art. 20 - Modalità di iscrizione	16



Art. 21 - Borse di studio e altre forme di agevolazione.....	16
Art. 22 - Uditori	17
Art. 23 - Prove di verifica e prova finale	17
CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO.....	17
Art. 24 - Titoli di accesso.....	17
Art. 25 - Istituzione, obiettivi, struttura.....	18
Art. 26 - Piano finanziario	19
Art. 27 - Requisiti per l'ammissione	19
Art. 28 - Modalità di iscrizione	20
Art. 29 - Borse di studio e altre forme di agevolazione.....	20
Art. 30 - Uditori	21
Art. 31 - Prove di verifica e prova finale	21
DISPOSIZIONI COMUNI.....	21
Art. 32 - Istituzione e rinnovo dei corsi	21
Art. 33 - Corsi con soggetti terzi	22
Art. 34 - Proposta di attivazione dei corsi.....	22
Art. 35 - Organi direttivi del corso.....	23
Art. 36 - Programmi del corso	24
Art. 37 - Conferimenti di incarichi a personale esterno	24
Art. 38 - Candidati con titolo di studio conseguito all'estero.....	25
Art. 39 - Norme transitorie e finali	25



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. L'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata "Università" oppure "Ateneo") promuove e realizza, secondo la normativa vigente, corsi di alta formazione che rispondono alle esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o riqualificazione professionale, anche in relazione alle richieste del mercato del lavoro.
2. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 8 e 9 del "Regolamento Didattico di Ateneo", le modalità di istituzione, di attivazione e di gestione dei seguenti corsi:
 - a. Master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - b. Corsi di Perfezionamento, di cui all'art. 16 e 17 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e all'art. 6 comma 2 lettera c. della L. 19 novembre 1990, n. 341;
 - c. Corsi di Aggiornamento professionale e culturale e per la formazione permanente e ricorrente, come definiti dall'art. 6 comma 2 lettera b) e c) della L. 19 novembre 1990, n. 341;
 - d. Corsi di Formazione universitaria, di cui all'art. 6 comma 2 lettera c) della L. 19 novembre 1990, n. 341 – (aggiornamento professionale);
 - e. Corsi finalizzati al conseguimento di attestati e certificazioni sulla base di specifiche normative, anche non compresi tra le tipologie elencate ai precedenti punti (per es. corsi di formazione per chi è già inserito nel mondo del lavoro; corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni).Tutti i corsi elencati rientrano nell'offerta formativa dell'Ateneo e sono indicati genericamente come corsi di "Alta Formazione".
3. Per la realizzazione dei predetti corsi l'Ateneo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, stipulando apposite convenzioni sulla base della normativa vigente e del presente Regolamento.

CAPO I - MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

Art. 2 - Definizione e struttura

1. I Master universitari di primo e secondo livello (di seguito denominati "Master universitari") sono corsi Post Lauream, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea di I e II livello, con rilascio dei titoli di Master universitari rispettivamente di I e II livello, organizzati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 e all'articolo 7 comma 4 del D.M. n. 270/2004 e disciplinati dal presente Regolamento.
2. Sono finalizzati allo sviluppo e all'acquisizione di competenze di livello superiore allo scopo di preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo, nonché a fornire gli strumenti necessari a chi ha necessità di aggiornamento professionale e di approfondimento.
3. I Master universitari sono corsi a numero chiuso, programmato tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni corso e della disponibilità di strutture e di attrezzature.
4. Le attività formative comprendono attività di didattica frontale e altre forme di preparazione (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di Credi-



ti Formativi Universitari (di seguito CFU), ai sensi della normativa vigente e del “Regolamento Didattico di Ateneo”. I Master universitari prevedono altresì un periodo di stage che dà luogo all'acquisizione di CFU e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso. In alternativa, e in particolare per gli allievi già occupati/lavoratori, è prevista la possibilità di svolgere un'attività di Project work all'interno del contesto lavorativo di appartenenza, in accordo con il datore di lavoro, utile a sperimentare attivamente i contenuti appresi durante il percorso didattico formativo del Master.

5. I Master universitari possono essere annuali (con durata anche superiore ai 12 mesi), biennali e biennali part-time. Quest'ultima tipologia prevede l'acquisizione delle conoscenze di un corso annuale nell'arco di due anni ed è rivolta in particolare a favorire gli studenti lavoratori con particolari agevolazioni in termini di orari di lezione e tirocini.
6. La frequenza al Master è obbligatoria. Il Comitato Scientifico Didattico stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività didattica, compresa l'attività di stage e di Project work, in misura non inferiore al 75% delle ore previste dal piano didattico.
7. I Master universitari possono prevedere l'iscrizione anche a singoli moduli, nei limiti stabiliti da ciascun Bando, con requisiti di ammissione, frequenza e valutazione parificati al corso di Master stesso.

Art. 3 - Proposta di attivazione, istituzione e rinnovo

1. Al fine di predisporre l'offerta formativa complessiva per ogni anno accademico, le proposte di attivazione, istituzione e rinnovo dei Master presso l'Università degli Studi dell'Insubria sono avanzate da uno o più docenti, di uno o più Dipartimenti, anche in collaborazione con altri Atenei/Enti italiani o stranieri.
2. La proposta di attivazione annuale dei corsi deve avvenire secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 31 marzo di ciascun anno per i corsi con avvio previsto tra il 1° ottobre e al 30 novembre dell'anno accademico successivo;
 - entro il 30 settembre di ciascun anno per i corsi con avvio previsto tra il 1° marzo e il 30 aprile dell'anno accademico.
3. L'istituzione dei Master avviene mediante delibera del Consiglio di Dipartimento, successivamente sottoposta al parere del Senato Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il corso è attivato con Decreto Rettorale.
5. L'attivazione dei Master negli anni successivi a quello di istituzione (rinnovo) avviene con delibera della struttura didattica competente (Dipartimento), che ne approva la scheda del progetto e il piano finanziario.
6. La proposta di attivazione deve contenere:
 - a. la tipologia e la denominazione del corso;
 - b. i nominativi del Direttore e dei componenti del Comitato Scientifico Didattico;
 - c. il periodo, la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - d. il numero massimo di candidati iscrivibili al Master nonché il numero minimo di studenti iscritti necessari per l'avvio delle attività didattiche, al di sotto del quale il Master viene revocato;
 - e. i contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni economiche per gli studenti;
 - f. gli eventuali Enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, individuati nel rispetto della normativa vigente, e con i quali sono state predisposte dichiarazioni d'intenti o lettere d'impegno;



- g. gli obiettivi, l'analisi del fabbisogno formativo e gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento, incluse le opportunità di riqualificazione professionale del personale già attivo;
 - h. le modalità di svolgimento delle verifiche dei singoli moduli e della prova finale;
 - i. i requisiti per l'ammissione e le modalità di selezione;
 - j. l'eventuale ammissione di uditori e di iscrizioni a singoli insegnamenti, dove previsti.
7. Costituiscono altresì parte integrante della proposta:
- a) il piano didattico, redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura amministrativa competente, nel quale sono elencati gli insegnamenti e la loro eventuale denominazione in lingua inglese, i relativi contenuti, i settori scientifico disciplinari di riferimento, il numero di crediti attribuiti, gli eventuali moduli, le modalità didattiche di erogazione e la copertura delle attività formative previste. Di norma devono essere prevalenti le attività formative svolte da docenti universitari o da esperti di Enti convenzionati con l'Ateneo, salvo per quanto riguarda le attività di stage; il ricorso a docenti non universitari deve essere specificamente riferito a particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso;
 - b) il piano finanziario, di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento;
 - c) per i corsi di area medica, l'autorizzazione delle strutture ospedaliere pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo.
8. Un corso fa parte dell'offerta formativa dell'anno accademico in cui viene attivato. Il periodo di attivazione termina con la conclusione di tutte le attività didattiche, compresa la prova finale.
9. La proposta di attivazione di un corso che, nell'anno o negli anni accademici precedenti, non sia stato avviato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, deve essere specificamente motivata dal proponente in relazione all'effettivo fabbisogno formativo rilevato.

Art. 4 - Piano finanziario

1. Il piano finanziario, redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura didattico-amministrativa competente, deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso.
2. La copertura finanziaria delle spese dell'intera gestione del corso viene assicurata da:
 - a. contributi dei frequentanti;
 - b. eventuali finanziamenti da parte di Enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a borse o premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o finalizzati al sostegno alla frequenza (Ministeri, Regione Lombardia, Fondo Sociale Europeo, INPS, Fondi Interprofessionali, ecc.);
 - c. stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. risorse eventualmente assicurate dal Dipartimento proponente.
3. Le somme del piano finanziario costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione del singolo Master.
4. L'ammontare di eventuali somme destinate alla copertura di borse di studio per gli iscritti è una disponibilità aggiuntiva alla copertura finanziaria del corso.
5. La gestione dell'iter di approvazione dei Master universitari, delle procedure d'ammissione, delle carriere studenti e del rilascio del titolo di studio è effettuata dal competente Ufficio Post Lauream.



6. La gestione delle procedure di progettazione, organizzative e amministrativo-contabili dei corsi sono effettuate da specifiche risorse umane individuate e messe a disposizione dal Dipartimento proponente (MDQ) le quali, nel rispetto della vigente normativa in materia, devono garantire una gestione rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza necessari.
7. Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una ritenuta pari al 5% a favore del Bilancio di Ateneo a titolo di rimborso spese.
8. Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una ritenuta pari al 5% a favore del Fondo Comune di Ateneo.
9. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in sede di approvazione del piano finanziario, una deroga alla quota a favore del Bilancio Universitario, qualora ciò sia stato espressamente previsto e adeguatamente motivato nella proposta di attivazione del Master.
10. Per il conferimento di incarichi professionali individuali si rimanda al Manuale di amministrazione e contabilità.

Art. 5 - Docenti e supporto didattico

1. L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi può costituire adempimento dei propri doveri didattici nel limite massimo stabilito dal Senato Accademico.
2. L'attività di docenza interna dovrà essere almeno pari al 20% del monte ore complessivo del Master.
3. Ai docenti che svolgono attività nei corsi al di fuori del proprio monte ore può essere attribuito un compenso, a carico delle entrate esterne e predeterminato nel piano finanziario.
4. I docenti di strutture non proponenti devono acquisire l'autorizzazione della loro struttura di appartenenza.
5. L'importo orario per docenti interni (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dipendenti dell'Università) e per docenti esterni all'Università non può superare € 80,00 lordo percipiente derogabile fino a un massimo di € 150,00 qualora l'importo orario eccedente gli € 80,00 sia imputabile a finanziamenti di soggetti esterni.
6. Per l'affidamento degli incarichi di docenza al personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università si applica quanto previsto dal Manuale di amministrazione e contabilità.
7. Fermo restando l'affidamento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito o oneroso, al personale docente e ricercatore di Ateneo, possono essere affidati incarichi didattici nei corsi di Master universitario di I e II livello anche a soggetti esterni ai ruoli dell'Ateneo, secondo la seguente procedura di valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti:
 - a. il Consiglio del Dipartimento proponente, in sede di approvazione del progetto, delibera l'assegnazione al Direttore del corso dei compiti di selezione, conferimento incarichi e liquidazione degli stessi, nei limiti del piano finanziario e dei poteri dei Dipartimenti;
 - b. il Consiglio del Dipartimento nomina la Commissione per la valutazione comparativa dei candidati, presieduta dal Direttore del corso, coadiuvato da altri due docenti o ricercatori di ruolo;
 - c. il Direttore emette il Bando di selezione, pubblicato sulle pagine web della struttura di Ateneo incaricata dell'organizzazione, per almeno 10 giorni;
 - d. il Bando di selezione può essere emesso anche sotto condizione di effettiva disponibilità economica dei fondi derivati dalle iscrizioni degli allievi al raggiungimento del numero minimo prefissato;
 - e. il Bando deve indicare i termini di scadenza e modalità di presentazione delle domande, i titoli di accesso, l'insegnamento per cui è richiesta la selezione, il costo orario e numero di ore richiesto, il periodo previsto per lo svolgimento della prestazione e i criteri di selezione;



- f. le domande devono pervenire alla struttura di Ateneo incaricata dell'organizzazione, allegando il proprio curriculum vitae, secondo le modalità specificate nel Bando;
 - g. la Commissione per la valutazione comparativa approva il verbale di attribuzione motivata dell'incarico e la relativa graduatoria;
 - h. all'esito della procedura di selezione è data opportuna pubblicità sulle pagine web della struttura didattica di Ateneo incaricata dell'organizzazione;
 - i. l'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né al titolo di "professore a contratto", né a ulteriori attività di Ateneo.
8. Accertate a priori la disponibilità economica nei limiti del progetto approvato e a posteriori l'effettivo svolgimento della prestazione sul registro dell'attività, il conferimento e la liquidazione dell'incarico avvengono mediante contratto di diritto privato e lettera di liquidazione a cura del Direttore del corso.
 9. È ammesso, con delibera motivata della Commissione per la valutazione comparativa, l'affidamento senza selezione nei seguenti casi: a eminenti studiosi, italiani o stranieri, che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale; per incarichi riguardanti la partecipazione a convegni, seminari o singole docenze (comprese in una sola giornata di attività).
 10. Per l'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si rimanda alle procedure dello specifico Regolamento. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rimanda al "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento".
 11. Il personale docente di I e di II fascia e ricercatore dell'Università collocato in congedo per motivi di studio o in aspettativa a qualsiasi titolo non potrà svolgere attività didattica nell'ambito dei corsi oggetto del presente Regolamento. Per i docenti in congedo per motivi di studio l'eventuale attività di Direzione dei corsi, da svolgere a titolo gratuito, potrà essere autorizzata dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera motivata.

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione

1. I Master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di:
 - a. Laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
 - b. titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004; c) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.
2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di:
 - a. Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - b. Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - c. Laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004; d) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.
3. Ai sensi della nota ministeriale n. 8128 del 17 marzo 2020 il Miur, Ministero dell'Università e della Ricerca ha esplicitato, l'obbligatorietà, della verifica del possesso del titolo di **diploma di scuola secondaria di secondo grado** anche come requisito di accesso ai Master universitari.
4. Al fine di consentire la regolare frequenza delle attività da parte degli allievi a partire dall'avvio dei corsi, ai Master universitari (fatta eccezione per i Master di cui al successivo comma 5) possono essere ammessi i laureandi che, in Italia, conseguano il titolo entro il primo appello di laurea successivo



all'avvio del Master e che, alla data della selezione, siano in debito delle sole attività previste per la prova finale.

5. L'immatricolazione avviene sotto condizione e l'iscrizione decade nel caso di mancato conseguimento del titolo d'accesso nei termini stabiliti. In tal caso non è previsto il rimborso dei contributi di iscrizione versati.
6. Possono essere ammessi ai Master universitari anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle commissioni giudicatrici di selezione, che ne deliberano l'equipollenza ai fini della sola ammissione al Master sulla base delle disposizioni dell'Ateneo in materia di titoli conseguiti all'estero. Il titolo accademico estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del Bando di ammissione e deve essere documentato presentando:
 - Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta intestata, completa di relativo timbro in originale;
 - Traduzione ufficiale del titolo accademico in lingua italiana e legalizzazione con timbro in originale rilasciato dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano);
 - Titolo accademico in originale o copia conforme dello stesso; qualora lo studente non sia in possesso del titolo suddetto allegare il certificato di laurea in originale che sostituisce a tutti gli effetti il titolo accademico. I cittadini extra UE, oltre alla documentazione di cui sopra dovranno presentare copia del permesso di soggiorno e del visto di ingresso.
7. Limitatamente ai Master universitari di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che abbiano già conseguito il titolo richiesto per l'accesso e siano in possesso dell'abilitazione professionale.

Art. 7 - Iscrizione al Master

1. Nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai Master universitari, coerentemente con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
2. Nel caso in cui il Master preveda un numero di posti illimitato l'ammissione avviene per iscrizione diretta.
3. Nel caso in cui il Master preveda un numero di posti limitato (numero chiuso) l'ammissione avviene attraverso una procedura di iscrizione a esaurimento posti oppure attraverso l'espletamento di una procedura di selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità:
 - a. valutazione titoli e curriculum vitae;
 - b. prova scritta;
 - c. prova orale;
 - d. colloquio.
4. La scadenza delle iscrizioni al Master viene fissata nella scheda del progetto e inserita nel Bando di ammissione.
5. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi, con o senza convocazione dei candidati. Il Comitato Scientifico Didattico può stabilire le procedure e i criteri per l'eventuale riconoscimento di crediti in ingresso, in misura



non superiore al 10% dei crediti necessari per il conseguimento del Master universitario e in ogni caso non superiore a 6 CFU. Per i Master universitari possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del percorso, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, conoscenze e abilità ai sensi del D.M. 270/2004 art. 5 comma 7. Le attività formative riconoscibili devono essere di livello post lauream. Il Comitato verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili.

6. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di persone iscritte, su espressa richiesta del Direttore del Master, la scadenza di iscrizione può essere prorogata, con Delibera del Dipartimento e successivo Decreto Rettorale, fino a un massimo di 30 (trenta) giorni, con conseguente proroga della data di avvio delle attività didattiche.
7. Non sono ammessi altri casi di proroga, tranne quelli motivati e autorizzati dal Rettore.
8. I Master che non raggiungano il numero minimo di persone iscritte non possono essere attivati, tranne in casi motivati e autorizzati dal Magnifico Rettore. A tal fine il Direttore del Master dovrà allegare alla richiesta di attivazione anche la riformulazione del piano finanziario sulla base delle entrate effettive, realizzando la parità di bilancio.
9. È prevista la possibilità di iscriversi contemporaneamente a:
 - a. due diversi corsi di laurea, laurea magistrale o Master, anche in più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale;
 - b. a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di Master, di dottorato di ricerca o di specializzazione (ad eccezione dei corsi di specializzazione medica);
 - c. a un corso di dottorato di ricerca o di Master e a un corso di specializzazione medica.

La doppia iscrizione è consentita presso istituzioni italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli richiesti per procedere all'iscrizione. È previsto il divieto di iscrizione contemporanea allo stesso Master, corso di perfezionamento o corso di formazione, anche se in due università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale diversi. Sulla contemporanea iscrizione a stesso Master, corso di perfezionamento o corso di formazione delibera il Consiglio didattico o commissione da esso delegata: fino al recepimento della delibera di ammissione, alla persona candidata è concessa l'iscrizione sotto condizione.

Art. 8 - Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione e il pagamento del relativo contributo avvengono, utilizzando la procedura online disponibile sul sito web dell'Ateneo, secondo le specifiche modalità indicate nei bandi e manifesti dei corsi.
2. Non è previsto il rimborso delle quote di iscrizione al Master. In caso di revoca del corso, per mancato raggiungimento del numero minimo, l'Università provvederà, su richiesto degli interessati, a rimborsare il contributo di immatricolazione fatta eccezione per l'imposta di bollo e per la tassa di ammissione al concorso, che non saranno restituite in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo versamento.
3. In caso di rinuncia o abbandono volontario della frequenza al Master non verrà effettuato alcun rimborso degli importi versati. Eventuali casi particolari, debitamente motivati, saranno valutati singolarmente e potranno essere rimborsati previa autorizzazione della direzione del corso. In ogni caso l'imposta di bollo non sarà rimborsata.
4. Successivamente al perfezionamento dell'immatricolazione/iscrizione, non è possibile effettuare passaggio ad altro corso erogato dall'Ateneo.



5. Non è prevista la rateizzazione del contributo di iscrizione. La quota di iscrizione deve essere versata prima dell'avvio del corso, pena esclusione dal corso stesso.

Art. 9 - Borse di studio e altre forme di agevolazione

1. La struttura didattica di riferimento può prevedere l'attribuzione alle persone iscritte al Master di borse di studio o di altre forme di agevolazione consistenti nella copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, stabilendone, in sede di proposta, le modalità, i criteri di conferimento e l'importo, sempre nei limiti del pareggio di bilancio. L'attribuzione delle agevolazioni deve avvenire attraverso la graduatoria di ammissione al Master.
2. L'Università può concedere agevolazioni economiche, consistenti nella riduzione del contributo per l'iscrizione al Master di cui al presente Regolamento, in favore di personale dipendente/aderente/associato di Enti o soggetti esterni. La concessione di tali agevolazioni è disciplinata da ogni singolo Bando di ammissione in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12, comma 1 ed è subordinata al raggiungimento del pareggio di bilancio del corso.
3. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici economici dovranno essere dettagliati nel Bando per l'ammissione al Master. Verranno, inoltre, tempestivamente pubblicati gli elenchi dei soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla suddetta normativa (L. 241/90).

Art. 10 - Frequenza

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del Master è obbligatoria. È ammessa l'assenza alla didattica frontale o pratica per giustificati motivi.
2. La percentuale di assenze giustificabili è determinata per ogni corso dall'Organo direttivo di competenza e non può essere comunque superiore al 25% del monte ore del corso. Per ciascuna attività prevista dal piano didattico è prevista una verifica delle competenze acquisite che può dare luogo a votazioni in trentesimi o a giudizio di idoneità.
3. In generale non può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza. Solo agli studenti unicamente in difetto delle attività di tirocinio e della prova finale e solo nei casi di prolungata malattia (che supera la percentuale massima di assenza prevista) e nei casi di gravidanza e maternità, può essere concessa la sospensione, previa specifica e documentata richiesta all'ufficio competente e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, lo studente ancora in difetto di almeno una delle attività per cui è stata richiesta la sospensione incorre nella decadenza.

Art. 11 - Prove di verifica e prova finale

1. Al termine del Master universitario è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze effettivamente acquisite, che dà luogo all'acquisizione di crediti formativi. L'esito della prova finale è espresso in centesimi.
2. Per accedere alla prova finale è indispensabile presentare domanda di conseguimento titolo e provvedere al pagamento del contributo previsto dal "Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca" dell'anno accademico di riferimento. La prova finale deve essere effettuata al termine delle attività didattiche del Master e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di attivazione del Master o, in caso di Master biennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di attivazione del secondo anno di Master. Gli studenti che non conseguono il titolo di Master entro la suddetta scadenza incorrono nella decadenza. Nei Master di durata biennale l'interruzione degli studi al primo anno non può prevedere il rilascio di alcun titolo di Master: allo



studente potrà essere rilasciata certificazione relativa ai crediti acquisiti. Non è possibile ripetere la prova finale.

3. La commissione per la prova finale dei Master universitari è composta da almeno due membri ed è nominata, su proposta del Direttore del corso, dal Presidente della struttura di afferenza. Se il corso afferisce a più strutture didattiche la commissione per la prova finale è nominata con provvedimento congiunto dei Presidenti delle strutture didattiche coinvolte.
4. Eventuali prove di verifica intermedie possono essere previste in considerazione della durata del corso e dell'articolazione in più settori scientifico disciplinari. Le prove intermedie possono dare luogo a valutazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione".
5. Le prove finali sono svolte in presenza. In caso di motivate esigenze (motivi di sicurezza, emergenza sanitaria o altro) i predetti esami potranno essere svolti in videoconferenza, tramite l'utilizzo di sistemi telematici che consentano l'identificazione degli studenti e che consentano di interagire con la commissione esaminatrice.

Art. 12 - Corsi singoli

1. Il Comitato Scientifico Didattico può prevedere l'iscrizione a singoli insegnamenti da parte di persone aventi il titolo necessario per l'accesso a un Master universitario dello stesso livello.
2. L'eventuale numero massimo di studenti iscrivibili a corsi singoli viene definito dal Comitato Scientifico Didattico di ciascun Master universitario e riportato nella scheda del progetto e nel relativo Bando.
3. La quota di iscrizione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato Scientifico Didattico del Master universitario nel rispetto di quanto stabilito dal "Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca".
4. Gli studenti che abbiano superato con profitto l'esame del corso singolo possono richiedere all'Ufficio Dottorato e Formazione Post Lauream il rilascio di un certificato che attesti l'acquisizione dei relativi CFU.

Art. 13 - Uditori

1. Al fine di favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, il Comitato Scientifico Didattico può prevedere l'ammissione, in qualità di uditori, di persone non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al Master universitario, fermo restando il possesso del titolo di diploma di scuola secondaria di secondo livello.
2. Gli uditori frequentano tutte le attività didattiche previste dal Master, fatta eccezione per lo stage e per le attività clinica, diagnostica e strumentale su pazienti.
3. L'eventuale numero massimo di studenti iscrivibili in qualità di uditori viene definito dal Comitato Scientifico Didattico di ciascun Master universitario e riportato nella scheda del progetto e nel relativo Bando.
4. La quota di contribuzione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato Scientifico Didattico, tenendo conto delle modalità di selezione previste per gli allievi.
5. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività didattiche previste, è rilasciato a cura della Segreteria Didattica del Dipartimento proponente, un attestato di partecipazione in carta libera. Non sono riconosciuti crediti formative universitari.

Art. 14 - Rilascio del titolo finale

1. A conclusione del Master viene rilasciata la pergamena di conseguimento titolo.



2. La pergamena di Master è rilasciata dal Magnifico Rettore ed è sottoscritta dal Direttore Generale e dal Direttore del Dipartimento proponente il Master.
3. Per ottenere il rilascio del certificato di conseguimento titolo di Master sarà necessario fare espressa richiesta all'Ufficio Dottorato e Formazione Post Lauream, utilizzando il modulo di richiesta certificati disponibile sul sito di Ateneo.

CAPO 2 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE, AGGIORNAMENTO

Art. 15 - Definizione e struttura

1. L'Università può attivare, nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 1, altri corsi di alta formazione e di formazione continua e permanente che, in risposta alle esigenze di approfondimento e aggiornamento scientifico e culturale o riqualificazione professionale in determinati settori di studio e di lavoro, tengano conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità anche a livello internazionale, promuovendo la formazione sia di figure professionali altamente specializzate che di figure professionali caratterizzate da competenze trasversali in ambito applicativo e teorico.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 16 - Titoli di accesso

1. I Corsi di Perfezionamento sono aperti ai possessori di:
 - a. Laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
 - b. Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - c. Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - d. Diploma universitario;
 - e. Laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
 - f. titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.

Art. 17 - Istituzione, obiettivi, struttura

1. I Corsi di Perfezionamento di cui all'art.2, comma 2 lettera b) sono approvati direttamente dai Consigli di Dipartimento e comunicati al Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.
2. Ciascuna proposta di istituzione deve indicare:
 - a. gli obiettivi formativi e le finalità del corso, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale il corso si riferisce, nonché agli sbocchi professionali;
 - b. il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione per ciascuna del numero di CFU da acquisire, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario), del settore scientifico disciplinare, nonché dei rispettivi contenuti formativi e dei docenti proposti;
 - c. gli eventuali tirocini previsti e le relative modalità di svolgimento;
 - d. le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
 - e. la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - f. le modalità di svolgimento della didattica;
 - g. le modalità e i requisiti di ammissione;



- h. l'eventuale numero massimo delle persone iscrivibili al corso, nonché il numero minimo di persone iscritte al di sotto del quale il corso viene revocato;
 - i. la proposta di nomina della Direzione del corso;
 - j. il piano finanziario preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite;
 - k. gli eventuali Enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso;
 - l. le eventuali agevolazioni economiche previste per le persone partecipanti, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse;
 - m. il referente amministrativo-contabile della struttura di riferimento, da individuare nel Segretario del Dipartimento;
 - n. il referente didattico da individuare nel Manager Didattico (MDQ);
 - o. nel solo caso di corsi di area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte degli allievi del corso, conferita dalla direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate in cui vengono svolte le attività formative stesse;
 - p. nel solo caso sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione: la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle persone candidate.
3. I Corsi di Perfezionamento hanno l'obiettivo di rispondere a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di approfondimento in determinati settori di studio.
 4. Sono corsi a numero chiuso, programmato tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni corso e della disponibilità di strutture e di attrezzature.
 5. Ai sensi della normativa vigente e del "Regolamento Didattico di Ateneo", le attività formative previste nei Corsi di Perfezionamento devono essere di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, danno luogo all'acquisizione di CFU e sono comprensive di:
 - attività didattica frontale;
 - studio guidato;
 - didattica interattiva;
 - esercitazioni/laboratori.
 6. I Corsi di Perfezionamento hanno durata non superiore a un anno e prevedono l'acquisizione di un numero di CFU che può variare tra 15 e 45 e comunque deve essere inferiore a 60.
 7. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
 8. La frequenza ai Corsi di Perfezionamento è obbligatoria.
 9. Il Comitato Scientifico Didattico stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività didattica, compresa l'attività di stage e di Project work, in misura non inferiore al 75% delle ore previste dal piano didattico.
 10. L'acquisizione del certificato di partecipazione al Corso di Perfezionamento è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento delle prove di verifica previste.

Articolo 18 - Piano finanziario

1. Il piano finanziario, redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura didattico-amministrativa competente, deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso.
2. La copertura finanziaria delle spese dell'intera gestione del corso è assicurata da:



- a. contributi dei frequentanti;
 - b. eventuali finanziamenti da parte di Enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a borse o premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o finalizzati al sostegno alla frequenza (Ministeri, Regione Lombardia, Fondo Sociale Europeo, INPS, Fondi Interprofessionali, ecc.);
 - c. stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione; d) risorse eventualmente assicurate dal Dipartimento proponente.
3. Le somme del piano finanziario costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione del singolo Corso.
 4. L'ammontare di eventuali somme destinate alla copertura di borse di studio per gli iscritti è una disponibilità aggiuntiva alla copertura finanziaria del corso.
 5. La gestione dell'iter di approvazione dei corsi universitari, delle procedure d'ammissione, delle carriere studenti e del rilascio del titolo di studio è effettuata dal competente Ufficio Dottorato e Formazione Post Lauream.
 6. La gestione delle procedure di progettazione, organizzative e amministrativo-contabili dei corsi sono effettuate da specifiche risorse individuate e messe a disposizione dal Dipartimento proponente (MDQ) che, nel rispetto della vigente normativa in materia, devono garantire una gestione rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza necessari.
 7. Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una ritenuta pari al 5% a favore del Bilancio di Ateneo a titolo di rimborso spese.
 8. Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una ritenuta pari al 5% a favore del Fondo Comune di Ateneo.
 9. Il Consiglio di Amministrazione, qualora contenuto nella proposta di attivazione e con motivazione espressa, può stabilire in sede di approvazione del piano finanziario una deroga alla quota a favore del Bilancio Universitario.
 10. Per il conferimento di incarichi professionali individuali si rimanda al Manuale di amministrazione e contabilità.

Art. 19 - Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammessi ai Corsi di Perfezionamento occorre essere in possesso di un titolo di studio di livello universitario. Il titolo deve essere conseguito entro la data della selezione del corso stabilita dal Bando di ammissione.
2. Possono essere ammessi ai Corsi di Perfezionamento anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle commissioni giudicatrici di selezione, che deliberano l'equipollenza ai fini della sola ammissione al corso. Il titolo accademico estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del Bando di ammissione. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere documentato presentando:
 - Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta intestata, completa di relativo timbro in originale;
 - Traduzione ufficiale del titolo accademico in lingua italiana e legalizzazione con timbro in originale rilasciato dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano);



- Titolo accademico in originale o copia conforme dello stesso; qualora lo studente non sia in possesso del titolo suddetto allegare il certificato di laurea in originale che sostituisce a tutti gli effetti il titolo accademico.

I cittadini extra UE, oltre alla documentazione di cui sopra dovranno presentare copia del permesso di soggiorno e del visto di ingresso.

3. Limitatamente ai Corsi di Perfezionamento di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai corsi di perfezionamento, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
5. L'ammissione è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, colloquio.
6. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi.
7. È consentita la contemporanea iscrizione a un corso di formazione e aggiornamento e a un corso di studio di questo o di altri Atenei nello stesso anno accademico.
8. È onere del candidato verificare che non vi sia sovrapposizione di attività didattiche.

Art. 20 - Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione e il pagamento del relativo contributo avvengono, utilizzando la procedura online disponibile sul sito web dell'Ateneo, secondo le specifiche modalità indicate nei bandi e manifesti dei corsi.
2. Non è previsto il rimborso delle quote di iscrizione al Corso. In caso di revoca del corso, per mancato raggiungimento del numero minimo, l'Università provvederà, su richiesto degli interessati, a rimborsare il contributo di immatricolazione fatta eccezione per l'imposta di bollo e per la tassa di ammissione al concorso, che non saranno restituite in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo versamento.
3. In caso di rinuncia o abbandono volontario della frequenza al corso non verrà effettuato alcun rimborso degli importi versati. Eventuali casi particolari, debitamente motivati, saranno valutati singolarmente e potranno essere rimborsati previa autorizzazione della direzione del corso.
4. Successivamente al perfezionamento dell'immatricolazione/iscrizione, non è possibile effettuare passaggio ad altro corso erogato dall'Ateneo.
5. Non è prevista la rateizzazione del contributo di iscrizione. La quota di iscrizione deve essere versata prima dell'avvio del corso, pena esclusione dal corso stesso.

Art. 21 - Borse di studio e altre forme di agevolazione

1. La struttura didattica di riferimento può prevedere l'attribuzione alle persone iscritte di borse di studio o di altre forme di agevolazione consistenti nella copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, stabilendone, in sede di proposta, le modalità e i criteri di conferimento e l'importo, sempre nei limiti del pareggio di bilancio.
2. L'attribuzione delle agevolazioni deve avvenire attraverso la graduatoria di ammissione al corso.



3. L'Università può concedere agevolazioni economiche, consistenti nella riduzione del contributo per l'iscrizione ai corsi di cui al presente Regolamento, in favore di personale dipendente/aderente/associato di Enti o soggetti esterni.
4. La concessione di tali agevolazioni è disciplinata da ogni singolo Bando di ammissione in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12, comma 1 ed è subordinata al raggiungimento del pareggio di bilancio del corso.
5. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici economici dovranno essere dettagliati nel Bando/manifesto per l'ammissione al corso. Verranno, inoltre, tempestivamente pubblicati gli elenchi dei soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla suddetta normativa (L. 241/90).

Art. 22 - Uditori

1. Al fine di favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, il Comitato Scientifico Didattico può prevedere l'ammissione, in qualità di uditori, di persone non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al Corso di Perfezionamento, fermo restando il possesso del titolo di diploma di scuola secondaria di secondo livello.
2. Gli uditori frequentano tutte le attività didattiche previste dal Corso di Perfezionamento fatta eccezione per lo stage e per le attività clinica, diagnostica e strumentale su pazienti.
3. L'eventuale numero massimo di studenti iscrivibili in qualità di uditori viene definito dal Comitato Scientifico Didattico di ciascun Corso di Perfezionamento e riportato nella scheda del progetto e nel relativo Bando.
4. La quota di contribuzione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato Scientifico Didattico, tenendo conto delle modalità di selezione previste per gli allievi.
5. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività didattiche previste è rilasciato, a cura della Segreteria Didattica del Dipartimento proponente, un attestato di partecipazione in carta libera. Non sono riconosciuti crediti formative universitari.

Art. 23 - Prove di verifica e prova finale

1. Al termine del corso di perfezionamento è previsto lo svolgimento di una prova finale volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
2. L'esito della prova finale del corso di perfezionamento prevede una valutazione in trentesimi.
3. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato Scientifico Didattico.
4. Eventuali prove di verifica intermedie possono essere previste in considerazione della durata del corso e dell'articolazione in più settori scientifico disciplinari. Le prove intermedie possono dare luogo a valutazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione".

CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

Art. 24 - Titoli di accesso

1. Il requisito minimo richiesto per l'accesso ai Corsi di Formazione e Aggiornamento è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.

Art. 25 - Istituzione, obiettivi, struttura

1. I corsi di formazione di cui all'art.1, comma 2 lettera c), d), e), sono approvati direttamente dai Consigli di Dipartimento e comunicati per il tramite dell'Ufficio Post Lauream, al Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.
2. Ciascuna proposta di istituzione deve indicare:
 - a. gli obiettivi formativi e le finalità del corso, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferisce, nonché agli sbocchi professionali;
 - b. il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione per ciascuna del numero di CFU da acquisire, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario), del settore scientifico disciplinare, nonché dei rispettivi contenuti formativi e dei docenti proposti;
 - c. gli eventuali tirocini previsti e le relative modalità di svolgimento;
 - d. e modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
 - e. la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - f. le modalità di svolgimento della didattica;
 - g. le modalità e i requisiti di ammissione;
 - h. l'eventuale numero massimo delle persone iscrivibili al corso, nonché il numero minimo di persone iscritte al di sotto del quale il corso viene revocato;
 - i. la proposta di nomina della Direzione del corso;
 - j. il piano finanziario preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite;
 - k. gli eventuali Enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso;
 - l. le eventuali agevolazioni economiche previste per le persone partecipanti, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse;
 - m. il referente amministrativo-contabile della struttura di riferimento, da individuare nel Segretario di Dipartimento;
 - n. il referente didattico da individuare nel Manager Didattico (MDQ);
 - o. nel solo caso di corsi di area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte degli allievi del corso, conferita dalla direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate in cui vengono svolte le attività formative stesse;
 - p. nel solo caso sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione: la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle persone candidate.
3. I Corsi di Formazione e Aggiornamento hanno durata non superiore a un anno e prevedono l'acquisizione di un numero di crediti non superiore a 14.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. La frequenza al corso di formazione, aggiornamento è obbligatoria.
6. Il Comitato Scientifico Didattico del corso stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività, che non deve essere inferiore al 75% delle ore complessive del corso e la percentuale di frequenza obbligatoria per l'attività di stage o di project work, ove previsti, comunque non inferiore al 75% delle ore previste dal piano didattico.
7. L'acquisizione del certificato di partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento delle prove di verifica previste.



Art. 26 - Piano finanziario

1. Il piano finanziario, redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura didattico-amministrativa competente, deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso.
2. La copertura finanziaria delle spese dell'intera gestione del corso è assicurata:
 - a. dai contributi dei frequentanti;
 - b. da eventuali finanziamenti da parte di Enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a borse o premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o finalizzati al sostegno alla frequenza (Ministeri, Regione Lombardia, Fondo Sociale Europeo, INPS, Fondi Interprofessionali, ecc.);
 - c. da stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. da risorse eventualmente assicurate dal Dipartimento proponente.
3. Le somme del piano finanziario costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione del singolo Corso.
4. L'ammontare di eventuali somme destinate alla copertura di borse di studio per gli iscritti è una disponibilità aggiuntiva alla copertura finanziaria del corso.
5. La gestione dell'iter di approvazione dei corsi universitari, delle procedure d'ammissione, delle carriere studenti e del rilascio del titolo di studio è effettuata dal competente Ufficio Post Lauream.
6. La gestione delle procedure di progettazione, organizzative e amministrativo-contabili dei corsi sono effettuate da specifiche risorse individuate e messe a disposizione dal Dipartimento proponente (MDQ) che, nel rispetto della vigente normativa in materia, devono garantire una gestione rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza necessari.
7. Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una ritenuta pari al 5% a favore del Bilancio di Ateneo a titolo di rimborso spese.
8. Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una ritenuta pari al 5% a favore del Fondo Comune di Ateneo.
9. Il Consiglio di Dipartimento, qualora contenuto nella proposta di attivazione e con motivazione espressa, può stabilire in sede di approvazione del piano finanziario una deroga alla quota a favore del Bilancio Universitario.
10. Per il conferimento di incarichi professionali individuali si rimanda al Manuale di amministrazione e contabilità.

Art. 27 - Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammessi ai Corsi di Formazione e Aggiornamento occorre essere in possesso almeno di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo deve essere conseguito entro la data della selezione del corso stabilita dal Bando di ammissione.
2. Possono essere ammessi ai Corsi di Formazione e Aggiornamento anche i possessori di titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle commissioni giudicatrici di selezione, che deliberano l'equipollenza ai fini della sola ammissione al corso. Il titolo estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del Bando di ammissione. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere documentato presentando:
 - Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta intestata, completa di relativo timbro in originale;



- Traduzione ufficiale del titolo accademico in lingua italiana e legalizzazione con timbro in originale rilasciato dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano);
- Titolo accademico in originale o copia conforme dello stesso; qualora lo studente non sia in possesso del titolo suddetto allegare il certificato di laurea in originale che sostituisce a tutti gli effetti il titolo accademico.

I cittadini extra UE, oltre alla documentazione di cui sopra dovranno presentare copia del permesso di soggiorno e del visto di ingresso.

3. Limitatamente ai Corsi di Formazione e Aggiornamento di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai corsi di formazione e aggiornamento, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione. L'iscrizione è possibile fino al raggiungimento dei posti disponibili.
5. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi.
6. È consentita la contemporanea iscrizione a un corso di formazione e aggiornamento e a un corso di studio di questo o di altri Atenei nello stesso anno accademico. È onere del candidato verificare che non vi sia sovrapposizione di attività didattiche.

Art. 28 - Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione e il pagamento del relativo contributo avvengono, utilizzando la procedura online disponibile sul sito web dell'Ateneo, secondo le specifiche modalità indicate nei bandi e manifesti dei corsi.
2. Non è previsto il rimborso delle quote di iscrizione al Master. In caso di revoca del corso, per mancato raggiungimento del numero minimo, l'Università provvederà, su richiesto degli interessati, a rimborsare il contributo di immatricolazione fatta eccezione per l'imposta di bollo e per la tassa di ammissione al concorso, che non saranno restituite in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo versamento.
3. In caso rinuncia o abbandono volontario della frequenza al corso non verrà effettuato alcun rimborso degli importi versati. Eventuali casi particolari, debitamente motivati, saranno valutati singolarmente e potranno essere rimborsati previa autorizzazione della direzione del corso.
4. Successivamente all'inoltro della pratica di immatricolazione/iscrizione all'Ufficio competente, non è possibile effettuare passaggio ad altro corso di studio.
5. Non è prevista la rateizzazione del contributo di iscrizione. La quota prevista deve essere versata prima dell'avvio del corso, pena l'esclusione dal corso stesso.

Art. 29 - Borse di studio e altre forme di agevolazione

1. La struttura didattica di riferimento può prevedere l'attribuzione alle persone iscritte di borse di studio o di altre forme di agevolazione consistenti nella copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, stabilendone, in sede di proposta, le modalità e i criteri di conferimento e l'importo, sempre nei limiti del pareggio di bilancio.
2. L'attribuzione delle agevolazioni deve avvenire attraverso la graduatoria di ammissione al corso.



3. La concessione di tali agevolazioni è disciplinata da ogni singolo Bando di ammissione in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12, comma 1 ed è subordinata al raggiungimento del pareggio di bilancio del corso.
4. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici economici dovranno essere dettagliati nel Bando/manifesto per l'ammissione al corso. Verranno, inoltre, tempestivamente pubblicati gli elenchi dei soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla suddetta normativa (L. 241/90).

Art. 30 - Uditori

1. Al fine di favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, il Comitato Scientifico Didattico può prevedere l'ammissione, in qualità di uditori, di persone non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai Corsi di Formazione o Aggiornamento fermo restando il possesso del titolo di diploma di scuola secondaria di secondo livello.
2. Gli uditori frequentano tutte le attività didattiche previste dai Corsi di Formazione o Aggiornamento, fatta eccezione per lo stage e per le attività clinica, diagnostica e strumentale su pazienti.
3. L'eventuale numero massimo di studenti iscrivibili in qualità di uditori viene definito dal Comitato Scientifico Didattico di ciascun Corsi di Formazione o Aggiornamento e riportato nella scheda del progetto e nel relativo Bando.
4. La quota di contribuzione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato Scientifico Didattico, tenendo conto delle modalità di selezione previste per gli allievi.
5. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività didattiche previste, è rilasciato a cura della Segreteria Didattica del Dipartimento proponente, un attestato di partecipazione in carta libera. Non sono riconosciuti crediti formative universitari.

Art. 31 - Prove di verifica e prova finale

1. Al termine dei Corsi di Formazione o Aggiornamento è previsto lo svolgimento di una prova finale volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
2. L'esito della prova finale dei Corsi di Formazione o Aggiornamento può prevedere una votazione in trentesimi.
3. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato Scientifico Didattico.
4. Eventuali prove di verifica intermedie possono essere previste in considerazione della durata del corso e dell'articolazione in più settori scientifico-disciplinari. Le prove intermedie possono dare luogo a valutazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione".

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32 - Istituzione e rinnovo dei corsi

1. I corsi di cui all'articolo 1 comma 2.a (Master) sono proposti dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvati, secondo le rispettive competenze dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I corsi sono istituiti con provvedimento rettorale.
2. I corsi di cui all'articolo 1 comma 2 lettere b, c, d, e sono approvati direttamente dai Consigli di Dipartimento e comunicati al Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.



3. Al fine di ottimizzare l'organizzazione e pubblicizzazione dei corsi di Master, Perfezionamento, Formazione e Aggiornamento, le proposte di istituzione e rinnovo sono approvate di norma dagli Organi competenti entro:
- entro il 31 marzo di ciascun anno per i corsi con avvio previsto tra il 1° ottobre e al 30 novembre dell'anno accademico successivo;
 - entro il 30 settembre di ciascun anno per i corsi con avvio previsto tra il 1° marzo e il 30 aprile dell'anno accademico.

Non sono consentite deroghe se non espressamente motivate dal Direttore del Corso e autorizzate dal Magnifico Rettore o suo delegato, previa trasmissione della Delibera di approvazione da parte del Dipartimento.

Art. 33 - Corsi con soggetti terzi

1. Possono essere istituiti Corsi in collaborazione con soggetti terzi, ovvero con altri Atenei e con soggetti pubblici o privati anche stranieri, sulla base di appositi accordi approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo competenza, che prevedano il rilascio di un titolo o attestato dell'Ateneo.
2. Per i corsi di cui all'articolo 1 comma 2, lettera b), c), d), e), il Consiglio di Dipartimento delibera direttamente le convenzioni con i soggetti terzi.
3. La convenzione deve definire, tra l'altro, il piano didattico, il Comitato Scientifico Didattico (ove previsto), l'assunzione degli oneri di gestione e di funzionamento del percorso formativo, la quota d'iscrizione, l'individuazione della sede o delle sedi di svolgimento del corso, l'eventuale ripartizione delle quote di bilancio in caso di partecipazione al funzionamento del corso, le modalità di rilascio del titolo, per i Master anche congiunto con altri Atenei in conformità con il D.M. 270/2004 articolo 3 comma 10, o dell'attestato. La convenzione è sottoscritta dal Magnifico Rettore o suo delegato.
4. Soggetti pubblici o privati, anche stranieri, possono proporre l'attivazione di corsi al Magnifico Rettore, che prevedono il coinvolgimento di personale docente, specifiche professionalità e strutture dell'Ateneo. Il Magnifico Rettore, sentito il parere dei Dipartimenti e delle Strutture interessate, sottopone la proposta per l'approvazione, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze. La gestione amministrativa, contabile e didattica di tali corsi deve essere conforme alle norme del presente Regolamento.

Art. 34 - Proposta di attivazione dei corsi

1. Le proposte di attivazione di corsi devono illustrare gli obiettivi formativi e gli eventuali sbocchi occupazionali e debbono altresì contenere:
 - a. la denominazione del corso, compreso tra le categorie di cui all'articolo 1;
 - b. il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione delle ore di lavoro necessarie per la loro acquisizione, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o delle prove finali se previste;
 - c. il parere di regolarità tecnica sul piano didattico dei corsi del Manager della qualità (MDQ) o altro delegato dal Direttore del Dipartimento di competenza;
 - d. la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - e. il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non sarà attivato e le modalità di ammissione;
 - f. i titoli di studio o eventuali qualifiche professionali richieste per l'ammissione;

- g. l'elenco degli insegnamenti, con l'eventuale articolazione in moduli e con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative, con i CFU eventualmente attribuiti;
- h. il piano finanziario, sia con riguardo al contributo richiesto ai frequentanti sia con riferimento ai costi per la docenza, alle spese di funzionamento, alla gestione amministrativa, la quota di Ateneo nonché le eventuali spese per strumentazione e attrezzature (il piano deve essere validato dal Segretario di Dipartimento garantendo la correttezza dei dati finanziari);
- i) l'individuazione della struttura amministrativa contabile dell'Ateneo titolare dei fondi, determinata tra i Centri di responsabilità, per quanto previsto dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
- i. l'individuazione delle risorse impiegate per la gestione delle procedure di progettazione, organizzazione e amministrativo-contabili dei corsi;
- j. gli eventuali Enti e soggetti terzi che collaborano allo svolgimento del corso o al suo finanziamento, parziale o totale, con allegata convenzione o dichiarazione d'intenti o lettera d'impegno;
- k. per i corsi di area medica, l'autorizzazione, ove necessario, della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi dei corsi medesimi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo;
- l. i componenti degli Organi direttivi del corso e il Centro di responsabilità che gestisce i fondi per le esigenze del corso;
- m. la proposta di attivazione è subordinata alle condizioni riferite al finanziamento previsto e al numero minimo di adesioni stabilito;
- n. l'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi può costituire adempimento dei propri doveri didattici nel limite massimo stabilito dal Senato Accademico;
- o. l'attività di docenza interna dovrà essere almeno pari al 20% del monte ore complessivo;
- p. ai docenti che svolgono attività nei corsi al di fuori del proprio monte ore può essere attribuito un compenso, predeterminato nel piano finanziario, a carico delle entrate esterne;
- q. i docenti di Strutture non proponenti devono acquisire l'autorizzazione della Struttura di appartenenza;
- r. l'importo orario per docenti interni (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dipendenti dell'Università) e per docenti esterni all'Università non può superare Euro 80,00 lordi percipiente derogabile fino a un massimo di Euro 150,00 qualora l'importo orario eccedente gli 80,00 Euro sia imputabile a finanziamenti di soggetti esterni;
- s. per l'affidamento degli incarichi di docenza al personale tecnico-amministrativo dipendenti dell'Università si applica quanto previsto dal Manuale di amministrazione e contabilità.

Art. 35 - Organi direttivi del corso

1. Il coordinamento delle attività formative dei corsi è affidato agli Organi direttivi che sono:
 - per i Master universitari:
 - a. il Comitato Scientifico Didattico composto da almeno tre membri di cui non meno della metà devono essere docenti dell'Ateneo;
 - b. Direttore del Master che lo presiede;
 - per i corsi di Perfezionamento, Formazione e Aggiornamento:
 - a. il Direttore del corso. Tale figura è individuata tra il personale docente dell'Ateneo.

2. Possono essere membri del Comitato Scientifico Didattico professori e ricercatori ed esperti anche di altre Università, sia italiane che straniere, e non meno della metà dei componenti del Comitato devono essere docenti dell'Ateneo. Nei corsi di Master istituiti con soggetti terzi la convenzione regola la composizione del Comitato, fatto salvo il numero minimo previsto, e in ogni caso non meno della metà dei componenti devono essere docenti universitari.
3. Il Comitato Scientifico Didattico può nominare al suo interno un coordinatore. Alla conclusione dei corsi il Direttore trasmette al Dipartimento proponente una relazione sulle attività svolte.

Art. 36 - Programmi del corso

1. I corsi possono comprendere attività didattica frontale, didattica interattiva e a distanza, tirocini formativi e di orientamento e altre metodologie formative. I corsi possono prevedere il rilascio dei CFU (tenendo conto che un CFU corrisponde a un impegno orario di 25 ore onnicomprensivo di lezioni, studio individuale, laboratori, tirocinio, lavori di gruppo, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente).
2. Per i Corsi universitari all'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti del numero di CFU complessivamente previsti dal corso.
3. L'attività didattica formale dei Corsi deve essere distribuita in un periodo di tempo utile a garantire un efficace apprendimento.

Art. 37 - Conferimenti di incarichi a personale esterno

1. Per il conferimento di incarichi nei Corsi di Alta Formazione si applica la seguente procedura di valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti:
 - a. il Consiglio del Dipartimento proponente, in sede di approvazione del progetto, delibera l'assegnazione al Direttore del corso dei compiti di selezione, conferimento incarichi e liquidazione degli stessi, nei limiti del piano finanziario e dei poteri dei Dipartimenti;
 - b. il Consiglio del Dipartimento nomina la Commissione per la valutazione comparativa dei candidati, presieduta dal Direttore del corso coadiuvato da altri due docenti o ricercatori di ruolo;
 - c. il Direttore emette il Bando di selezione, pubblicato sulle pagine web della struttura di Ateneo incaricata dell'organizzazione per almeno 10 giorni;
 - d. il Bando di selezione può essere emesso anche sotto condizione di effettiva disponibilità economica dei fondi derivati dalle iscrizioni degli allievi al raggiungimento del numero minimo prefissato;
 - e. il Bando deve indicare i termini di scadenza e modalità di presentazione delle domande, i titoli di accesso, l'insegnamento per cui è richiesta la selezione, il costo orario e numero di ore richiesto, il periodo previsto di svolgimento della prestazione, i criteri di selezione;
 - f. le domande devono pervenire alla struttura di Ateneo incaricata dell'organizzazione, allegando il proprio curriculum vitae, secondo le modalità specificate nel Bando;
 - g. la Commissione per la valutazione comparativa approva il verbale di attribuzione motivata dell'incarico e la relativa graduatoria;
 - h. all'esito della procedura di selezione è data opportuna pubblicità sulle pagine web della struttura di Ateneo incaricata dell'organizzazione. L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né al titolo di "professore a contratto" né ad ulteriori attività di Ateneo;



- i. il conferimento e la liquidazione dell'incarico avvengono, accertate a priori la disponibilità economica nei limiti del progetto approvato ed a posteriori l'effettivo svolgimento della prestazione sul registro dell'attività, mediante contratto di diritto privato e lettera di liquidazione a cura del Direttore del corso.
2. È ammesso, con delibera motivata della Commissione per la valutazione comparativa, l'affidamento senza selezione nei seguenti casi:
 - a eminenti studiosi, italiani o stranieri, che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale ed internazionale;
 - per incarichi riguardanti la partecipazione a convegni – seminari o singole docenze (comprese in una sola giornata di attività).
3. Per l'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si rimanda alle procedure dello specifico Regolamento. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento”.

Art. 38 - Candidati con titolo di studio conseguito all'estero

1. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere documentato presentando:
 - a. A Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta intestata, completa di relativo timbro in originale;
 - b. Traduzione ufficiale del titolo accademico in lingua italiana e legalizzazione con timbro in originale rilasciato dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano);
 - c. Titolo accademico in originale o copia conforme dello stesso; qualora lo studente non sia in possesso del titolo suddetto allegare il certificato di laurea in originale che sostituisce a tutti gli effetti il titolo accademico.
2. I cittadini extra UE, oltre alla documentazione di cui sopra dovranno presentare copia del permesso di soggiorno e del visto di ingresso.

Art. 39 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti in vigore in materia di Master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione e alle linee guida operative.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione le norme regolamentari precedentemente emanate e con esso incompatibili.